



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"G. GALILEI**

*Biotechnologie ambientali . Biotechnologie sanitarie . Chimica e Materiali.
Elettronica . Elettrotecnica . Automazione . Informatica e Telecomunicazioni
. Meccanica e mecatronica . Energia . Costruzione del mezzo
Via G.Galilei 66 57122 Livorno Tel: 0586 447111 Fax: 0586 447148
e-mail info@galileilivorno.edu.it - www.galileilivorno.edu.it*



**PROTOCOLLO
DI ACCOGLIENZA
ALUNNI STRANIERI
NON ITALOFONI**

PREMESSA

Il presente Protocollo nasce dall'esigenza di rispondere alla normativa ministeriale in materia di accoglienza e integrazione scolastica degli allievi stranieri.

Esso nasce dall'esigenza di rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi delle nostre classi, sensibilmente mutate, nella loro composizione, dai flussi migratori degli ultimi anni.

Contiene le indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana, stabilisce i criteri per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità espressi dal P.T.O.F. e le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili nel nostro Istituto e messe a disposizione dallo Stato.

Si tratta, dunque, di uno strumento di lavoro, a disposizione dell'Istituto e dei Consigli di classe. In quanto tale, può essere integrato e modificato secondo le esigenze e le risorse della scuola e va aggiornato in base alle eventuali modifiche normative.

La legislazione scolastica italiana di riferimento (in particolare il D.L. 25/7/1998 n. 286, il D.P.R. 31/8/1999 n. 394 e le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" MIUR febbraio 2014) a cui si collega questo documento, fornisce precise indicazioni riguardo al diritto all'istruzione, all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri

In particolare si fa riferimento:

- alle finalità e ai principi contenuti in queste norme;
- all'obbligo scolastico previsto per i minori stranieri presenti sul territorio;
- all'obbligo per l'istituto scolastico di accettare l'iscrizione dello studente straniero in qualsiasi momento dell'anno;
- al concetto di integrazione, intesa come un processo che comporta il rispetto e la valorizzazione della cultura e della lingua di appartenenza dello studente.

Sulla base di queste premesse, possiamo affermare che il protocollo d'accoglienza:

► **RICONOSCE** i bisogni degli alunni stranieri e, indirettamente, delle loro famiglie (bisogno di promozione culturale e sociale, di valorizzazione, di partecipazione) favorendo la costruzione di un contesto favorevole all'accoglienza, alla partecipazione e alla condivisione.

► **CONSENTE** alla scuola di superare una gestione dell'inserimento e una risposta pedagogica caratterizzate spesso da interventi occasionali e frammentari.

► **DEFINISCE** pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico e, inoltre, i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione.

DESTINATARI

Prioritariamente gli studenti CNI (Cittadinanza non Italiana) neoarrivati o di recente immigrazione; più in generale tutti gli studenti stranieri con difficoltà scolastiche riconducibili a una limitata padronanza della lingua italiana.

FINALITA'

Le finalità, in linea con quanto definito sul P.T.O.F, sono le seguenti:

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nell'adattamento al nuovo ambiente scolastico e sociale;
- fare acquisire e/o migliorare le competenze linguistiche degli studenti stranieri;
- limitare i casi di dispersione scolastica;
- valorizzare le diversità etniche e culturali, incentivando l'educazione interculturale dentro e fuori della scuola;
- migliorare la collaborazione con i genitori stranieri ;
- promuovere approcci didattici interculturali (dall'anno scolastico in corso è stata promossa una convenzione con CESDI per la collaborazione a scuola dei mediatori culturali di origine dei Paesi a cui appartengono gli studenti stranieri);
- Favorire un clima d'accoglienza nella scuola.

SOGGETTI COINVOLTI

Commissione inclusione/interculturale

Presente nell'Istituto:

- progetta gli interventi per l'apprendimento e il potenziamento dell'italiano L2 (lingua della comunicazione e lingua dello studio);
- si riunisce periodicamente in una prospettiva di confronto e condivisione;
- verifica annualmente, ed eventualmente integra, il protocollo di accoglienza;
- Monitora la partecipazione degli studenti ai corsi di alfabetizzazione organizzati dall'Istituto o da associazione esterne;
- promuove la collaborazione di studenti sia della stessa nazionalità/italiani possano assistere il nuovo compagno nel percorso di inserimento, facilitando i contatti con la famiglia grazie alla conoscenza della lingua di origine. Per questi studenti sarà prevista l'attribuzione di crediti scolastici;
- effettua, se necessario, un colloquio di accoglienza con lo studente e la famiglia (o chi ne fa le veci);
- monitora i percorsi di apprendimento e i risultati scolastici di ciascun studente straniero.

Referente studenti stranieri

- esprime al Dirigente Scolastico un parere motivato relativo alla scelta della classe e sezione in cui inserire lo studente neoarrivato;
- collabora con il Consiglio di Classe che accoglierà il nuovo iscritto, prende contatto, ove ne veda l'esigenza, con gli insegnanti delle scuole del territorio che il ragazzo ha eventualmente frequentato in precedenza;
- coordina gli interventi per l'apprendimento e il potenziamento dell'italiano L2.

Consiglio di Classe:

- favorisce l'inserimento e l'inclusione nella classe dell'allievo non italofono;
- individua modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina da usare appena l'alunno acquisisce una minima conoscenza dell'italiano;
- prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che sono attuati sulla base delle risorse disponibili in orario scolastico ed extrascolastico, assicurando l'uscita dal gruppo classe dello studente per eventuali interventi individualizzati di supporto;

- segnala al referente/commissione di cui sopra gli studenti con difficoltà linguistiche.

ISCRIZIONE (linee guida 2014)

- I minori stranieri hanno diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e al possesso di qualsiasi documentazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
- L'iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Incontro di accoglienza

Successivamente all'atto dell'iscrizione, viene fissato un *incontro di accoglienza* tra il referente, l'allievo e la sua famiglia (o chi ne fa le veci) e, se possibile e necessario alla presenza di un mediatore culturale, per:

- compilare un "*Foglio notizie*" (che sarà poi consegnato al coordinatore del C.d.C.) attraverso:
 - la raccolta di informazioni sull'allievo (scolarità precedente, situazione familiare,).

Inserimento nella Classe

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici).

L'assegnazione ad una determinata classe deve essere pertanto accompagnata dall'individuazione dei percorsi di facilitazione predisposti a favore dell'alunno straniero, nella consapevolezza che l'apprendimento della lingua italiana, in particolare quella dello studio, avviene in tempi lunghi e coinvolge i docenti di tutte le discipline attraverso la creazione di Piani Personalizzati e di progetti finalizzati all'alfabetizzazione fondamentale per l'attivazione e il proseguimento del percorso formativo.

Le Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del Febbraio 2014 prevedono quanto segue ".....*La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri..... L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti*"

Alla luce di quanto sopra, per un inserimento positivo dell'alunno in classe, si suggerisce ai docenti del C.d.C. di:

- dedicare del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza;
- promuovere il coinvolgimento attivo, consapevole e costruttivo di tutti i compagni, al fine di creare un clima relazionale e di collaborazione (gli alunni stranieri sono una risorsa all'interno della classe e possono diventare uno stimolo per uno scambio interculturale tra pari);
- individuare modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni disciplina (mediante l'utilizzo di libri semplificati, glossari, ecc.)
- utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato;
- dare indicazioni chiare sugli aspetti organizzativi della scuola e sull'attività didattica;
- rispettare la fase del silenzio, senza forzare i tempi della comunicazione;
- prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale;
- non dare all'alunno una quantità eccessiva di messaggi, ma utilizzare poche espressioni ricorrenti e ben scelte che favoriscano l'interazione;

- facilitare la possibilità di uscita dell'allievo straniero dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto linguistico;
- **mantenere i contatti con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di recupero e gli eventuali associazioni a supporto dello studente;**
- favorire la conoscenza degli spazi, dei tempi e dei ritmi della scuola;
- rivedere e aggiornare gli obiettivi nel corso dell'anno;
- individuare, per ogni nuovo alunno straniero, se possibile, uno studente italiano/immigrato di vecchia data/nato in Italia da genitori stranieri, che svolga la funzione di tutor (il C.d.C. potrebbe riconoscere allo stesso, nel triennio, un credito formativo).

AZIONI DI FACILITAZIONE

L'acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione, di conseguenza l'apprendimento e lo sviluppo dell'Italiano come seconda lingua, deve essere al centro dell'azione didattica. Occorrerà prevedere, fin dall'inizio dell'anno scolastico, l'organizzazione di un laboratorio linguistico con corsi di livello tenuti da docenti della Scuola, idoneamente formati.

Mediatori interculturali

Il mediatore linguistico/ culturale in ambito scolastico è una figura professionale che fa da ponte fra l'allievo immigrato e il mondo della scuola e collabora con quest'ultima per un buon inserimento e un'effettiva integrazione dello studente straniero sia nella fase di prima accoglienza che quella relativa all'ambito linguistico, culturale e relazionale, nonché quella di mettere in relazione la famiglia dello studente con la scuola.

Inoltre, deve collaborare con i singoli insegnanti, e con il Consiglio di Classe, creando in questo modo una sinergia tra le attività svolte dai mediatori e dai docenti.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Sulla base di questo:

- ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe.
- Ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato.
- Il Piano di Studio Personalizzato sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.
- Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

VERIFICHE E VALUTAZIONI PROPOSTE DA INSERIRE NEI PIANI PERSONALIZZATI

Nell'ottica di una **verifica** efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- ✓ prove supportate da immagini o dispositivi di facilitazione;
- ✓ vero-falso;
- ✓ scelta multipla con una sola risposta corretta fra altre che fungono da "distrattori";
- ✓ completamento di frasi con vocaboli scelti tra quelli assegnati (cloze);
- ✓ con tempi di svolgimento più lunghi;
- ✓ con possibilità di consultare testi con la presenza di un tutor.

Nei PDP e comunque nei processi di apprendimento anche ordinari è indispensabile tener conto di:

- obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- risultati e abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2;
- risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMO TRIMESTRE

La valutazione deve essere commisurata al Piano didattico personalizzato (anche non formalizzato) rispetto al quale potrebbe essere prevista la differenziazione in tutte o di alcune discipline.

Sarà cura dei Consigli di Classe operare affinché gli alunni stranieri che hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana e che, dunque, partono da una evidente situazione di svantaggio possano avere una valutazione, almeno nelle materie pratiche e meno legate alla lingua come educazione fisica, disegno e matematica.

Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello linguistico (come diritto, fisica, chimica, scienze, storia...), qualora alla fine del primo trimestre gli alunni non abbiano raggiunto competenze linguistiche sufficienti da affrontare l'apprendimento dei contenuti anche semplificati e pertanto non possono essere valutati, solo in tal caso si potrà mettere **N.V.** sulla scheda di valutazione, spiegandone poi le motivazioni a verbale.

IPOTESI A)

NON VALUTATO in alcune discipline con motivazione espressa; "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana."

IPOTESI B)

VALUTAZIONE ESPRESSA in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano didattico personalizzato: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

VALUTAZIONE FINALE

La C.M. 24/2006 recita: *"... In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni."*

Nell'ottica formativa della valutazione è, dunque, opportuno che il cdc consideri indicatori comuni che concorrono alla valutazione quali:

- il percorso scolastico pregresso;
- la motivazione ad apprendere;
- la regolarità della frequenza;
- la motivazione;
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche;
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Si raccomanda, inoltre, il cdc di valutare tenendo conto che lo studente potrebbe avere necessità di maggiore tempo (biennio) per raggiungere gli obiettivi minimi richiesti, quindi promuovendo l'allievo in seconda. In tal caso la scheda di valutazione dovrà essere accompagnata da una relazione circa le motivazioni che hanno spinto il Consiglio di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso del biennio i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

La valutazione deve essere espressa in riferimento agli obiettivi previsti nel P.D.P., indicando nel documento di valutazione: "La valutazione espressa è conforme agli obiettivi previsti dal P.D.P." Per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno vincolato alla lingua italiana si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

NORMATIVA ISTRUZIONE E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri viene affermato e disciplinato in numerose fonti normative, sia interne che internazionali (normativa UE e convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito). Il punto fermo è che i minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano (che soggiornano legalmente ma anche clandestinamente, quindi privi di permesso di soggiorno) hanno il diritto e il dovere all'istruzione, pertanto le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli. La normativa in tema di istruzione dei minori stranieri. E' presente sia a livello legislativo che regolamentare, e si occupa di differenti aspetti predisponendo adeguate misure, che convogliano verso l'integrazione:

Costituzione della Repubblica Italiana. In vari articoli afferma il diritto-dovere allo studio e la condizione degli stranieri in Italia: ▪ art. 10 "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali", ▪ art. 30 "E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli (...)", ▪ art. 31: "La Repubblica (...) Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo (...)", ▪ art. 34 "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

D.lgs. 286/1998. All'art. 38, stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e che agli stessi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di: ▪ diritto all'istruzione, ▪ accesso ai servizi educativi, ▪ partecipazione alla vita della comunità scolastica. Regolamento sull'immigrazione.

Il DPR n. 394/1999, all'art. 45 afferma che i minori stranieri hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della propria posizione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. Per quanto concerne l'inserimento, lo stesso Regolamento prevede che i minori sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, del corso di studi seguito, del livello di preparazione raggiunto. Il collegio dei docenti definisce il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Allo scopo, possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per agevolare l'apprendimento della lingua italiana. Il consolidamento della conoscenza della lingua italiana può essere realizzato anche attivando di corsi intensivi sulla base di specifici progetti.

Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010. Fissa il limite massimo di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, nel 30% del totale degli iscritti, tuttavia tale limite può essere innalzato o ridotto, con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale:

- se gli alunni stranieri siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche
- o, al contrario, a fronte della presenza di alunni stranieri con una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata
- comunque in tutti i casi in cui si riscontrino particolari complessità.

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. Emanate nel febbraio 2014 dal MIUR, aggiornano le precedenti Linee guida del 2006. In particolare, hanno proposto indicazioni operative e modelli di integrazione e sostegno didattico che alcune scuole avevano già sperimentato. Con riferimento ai fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, il documento ha auspicato un'equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione mirata con gli enti locali. Nell'ambito delle singole scuole, l'orientamento più diffuso è quello di favorire l'eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri. Le nuove Linee guida hanno auspicato la previsione di percorsi di formazione riferiti al tema dell'intercultura, per il personale scolastico: ▪ neoassunto, ▪ in servizio che desideri accrescere le proprie competenze. Ulteriori argomenti affrontati hanno riguardato:

- il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie, ▪ la valutazione, ▪ l'orientamento (soprattutto per quanto riguarda il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado), ▪ l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2). Le Linee guida hanno inoltre evidenziato come l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda rappresenti un campo di intervento didattico specifico (per tempi, metodi, bisogni,

modalità di valutazione) ma comunque di transizione, in quanto destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo, quando gli studenti diventano sufficientemente padroni della lingua italiana da essere in grado di seguire la attività didattiche comuni alla classe.

L. 107/2015. All'art. 1, comma VII, lett. r), ha inserito, fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa, l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 15 culturali. Inoltre, ha disposto (art. 1, c. 32) che le attività e i progetti di orientamento scolastico sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. DM 197/2016. Attraverso tale decreto è stato adottato, ai sensi della L. 107/2015 (art. 1, c. 124 e 125), il Piano nazionale 2016/2019 per la formazione in servizio del personale scolastico, ed ha individuato tra le priorità nazionali: • l'integrazione, • le competenze di cittadinanza, • le competenze di cittadinanza globale". Nel quadro degli obiettivi formativi individuati da tale Piano, il MIUR ha presentato al Ministero dell'Interno, Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione Integrazione, un progetto pluriennale finalizzato alla formazione del personale della scuola che opera in contesti ad elevata complessità multiculturale: tale progetto ha l'obiettivo di implementare e rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale scolastico in relazione alla multiculturalità, per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica. Nello specifico, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di: • incrementare le competenze dei docenti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale; • dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda; • assicurare l'informazione e la formazione del personale ATA anche mediante l'impiego di vademecum e piattaforme on line; • assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio. Come esplicitato nella nota MIUR n. 2239 del 28 aprile 2017, il progetto, destinato a coinvolgere 1000 dirigenti scolastici, 10.000 docenti e 2000 unità di personale ATA, è stato approvato e finanziato con 4 milioni di euro. DPR 19/2016. Contiene disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ed ha istituito la nuova classe di concorso A-23, Lingua italiana per discenti di lingua straniera. Per l'effetto, nell'ambito del concorso per titoli ed esami previsto dalla L. 107/2015 (art. 1, c. 114), finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, e bandito con D.D.G. 106/2016, sono stati previsti 506 posti per la nuova classe di concorso.

DM n. 718 del 5 settembre 2014. Con tale decreto il MIUR aveva ricostituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, con compiti consultivi e propositivi. L'Osservatorio doveva:

- promuovere politiche scolastiche per l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite monitoraggi),
- incoraggiare accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica, didattica e disciplinare.

L'Osservatorio era presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal sottosegretario con delega alle tematiche dell'integrazione. Era composto da: • rappresentanti degli istituti di ricerca, delle associazioni e degli enti di rilievo nazionale impegnati nel settore dell'integrazione degli alunni stranieri e dell'intercultura, • esperti del mondo accademico, culturale e sociale, • dirigenti scolastici. I membri sono rimasti in carica per tre anni, elaborando raccomandazioni e proposte operative, inviate alle scuole.

DM 31 agosto 2017, n. 643, integrato con DM 20 settembre 2017, n. 685. Ha istituito un nuovo Osservatorio nazionale: il MIUR, con una propria nota del 9 novembre 2017, ha informato dello svolgimento, in pari data, della prima riunione del nuovo organismo, evidenziando che, tra le principali novità, vi era la partecipazione delle associazioni dei giovani di cittadinanza non italiana e l'istituzione di due nuovi gruppi di lavoro: • "Scuola nelle periferie urbane multiculturali", • "Revisione dei curricoli in prospettiva interculturale", che si sono aggiunti ai tre già esistenti: • "Insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2) e plurilinguismo", • "Formazione del personale scolastico e istruzione degli adulti", • "Cittadinanza e nuove generazioni italiane".